COMUNE DI COLOGNE

Provincia di Brescia

STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE DEL TERRITORIO COMUNALE E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI

(D.G.R. n° X/2591 del31/10/2014)
(D.G.R. n° 9/4287 del 25/10/12)
(R.R. n° 3 del 08/02/10)
(L.R. 1/2000)
(R.D. n° 523 del 25/07/1904)

REGOLAMENTO
DI POLIZIA IDRAULICA

Maggio 2015

Studio di Geologia dott. Guido Torresani
25034 – Orzinuovi (BS) - Via Giordano, Bruno, 44
tel/fax 030 944193
GEOLOGIA AMBIENTALE, IDROGEOLOGIA, GEOTECNICA

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI IN COMUNE DI COLOGNE

INDICE

TITOLO I: *PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE*

Art. 01. Finalità ed obiettivi.....4
Art. 02. Definizione del reticolo idrico del territorio comunale.....5
Art. 03. Competenze.....7
Art. 04. Normativa di riferimento.....9
Art. 05. Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico.....10

TITOLO II: *ATTIVITÀ VIETATE SUI CORPI IDRICI APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO*

Art. 06. Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione e delle fasce di rispetto.....12
Art. 07. Divieto di tombinatura dei corsi d'acqua.....13
Art. 08. Infrastrutture in alveo.....13

TITOLO III: *ATTIVITÀ CONSENTITE SUI CORPI IDRICI APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE E NELLE FASCIE DI RISPETTO PREVIA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE*

Art. 09. Opere di difesa e regimazione idraulica e opere di derivazione.....14
Art. 10. Tombinature.....15
Art. 11. Impermeabilizzazioni.....16
Art. 12. Attraversamenti dei corsi d'acqua 16
Art. 13. Manufatti sotto l'alveo e attraversamenti aerei.....17
Art. 14. Manufatti su palo 17

Art. 15. Scarichi 17
Art. 16. Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua.....19
Art. 17. Attività edilizia.....20
Art. 18. Nuove aree di espansione urbanistica.....22
Art. 19. Infrastrutture viarie.....22
Art. 20. Obblighi dei privati.....23
Art. 21. Canali al servizio di derivazioni irrigue.....24
Art. 22. Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua 25
Art. 23. Sdemanializzazione.....26

TITOLO IV*: INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA*

Art. 24. Richiesta di autorizzazione idraulica (senza occupazione demaniale) e di Concessione (con occupazione demaniale)……..27
Art. 25. Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate……..28
Art. 26. Autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti alla individuazione delle fasce di rispetto del reticolo minore…….28
Art. 27. Iter amministrativo……...29
Art. 28. Rilascio di autorizzazione e di concessione…….29
Art. 29. Obblighi del concessionario…….30
Art. 30. Autorizzazione paesistica…….31
Art. 31. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica……...31
Art. 32. Criteri esecutivi e di progettazione……...32
Art. 33. Canoni di polizia idraulica……33
Art. 34. Norme finali……..33

TITOLO I: *PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE*

Art. 1. Finalità ed obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e quelle di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Minore del territorio comunale di COLOGNE, così come previsto dalla D.G.R. 2591 del 31/10/2014 allegati A÷G che integra e aggiorna la L.R. 1/2000 e D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:
   a. la salvaguardia e il mantenimento della rete idrica territoriale;
   b. l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici sul territorio comunale di COLOGNE;
   c. la definizione di uno strumento normativo per le attività urbanistiche pertinenti gli ambiti di possibile interferenza con il Reticolo Idrico Minore, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione delle acque stesse;
   d. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative vigenti in materia di polizia idraulica (T.U. n. 523/1904 e s.m.i; D.G.R.L. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.);

Art. 2. Definizione del reticolo idrico del territorio comunale

Il reticolo idrico del territorio comunale di COLOGNE è costituito da tutti i corsi d'acqua che solcano il territorio comunale e che **rivestono un particolare significato idraulico-idrogeologico, territoriale e ambientale**; a seconda dell'Ente che sovrintende le funzioni di polizia idraulica, questi canali vengono identificati come **Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico Minore, Reticolo Idrico dei Consorzi di Bonifica**.

Vengono escluse dal presente regolamento le canalizzazioni secondarie prive di importanza idraulica, non inserite nelle tavole grafiche allegate, per la cui disciplina si rimanda al PGT.

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – ELENCO 1
(canali per i quali la competenza di polizia idraulica è svolta dalla Regione)

RETICOLO IDRICO MINORE – ELENCO 2
(canali per i quali la competenza di polizia idraulica è svolta dal Comune di COLOGNE)

RETICOLO IDRICO DEI CONSORZI DI BONIFICA – ELENCO 3
(canali per i quali la competenza di polizia idraulica è svolta dal Consorzio di Bonifica Oglio – Mella, Distretto Sinistra Oglio)

*ELENCO 1 - RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (**P**)*

Canali per i quali la competenza idraulica è svolta della Regione Lombardia	
Codice	**Denominazione**
P-1	BS059- Rio Miola (Ramo Ovest)

*ELENCO 2 - RETICOLO IDRICO MINORE (**M**)*

Canali per i quali la competenza idraulica è svolta dal Comune di Cologne	
Codice	**Denominazione**
M-1_A	Roggia Fusia Vaso 2/3
M-1_B	Roggia Fusia 3° di Chiari
M-1_C	Roggia Fusia 3° di Rovato
M-2	Bocchetto Mirandola
M-3	Dugale Ingussano
M-4	Rio Miola (ramo Nord)

*ELENCO 3 - RETICOLO IDRICO DEI CONSORZI DI BONIFICA (**CB**)*

Canali per i quali la competenza idraulica è svolta del Consorzio di Bonifica Oglio Mella – Distretto Sinistra Oglio	
Codice	**Denominazione**
CB-1_A	Bocchetto Noce
CB-1_B	Bocchetto Ponte Fabbro
CB-1_C	Bocchetto Curzola

Art. 3. Competenze

1. Sul territorio comunale di COLOGNE le attività di polizia idraulica sono svolte dalla Regione Lombardia, dal Comune e dal Consorzio di Bonifica Oglio Mella Distretto Sinistra Oglio, secondo la distinzione riportata nell'articolo 2.

   Compete al Comune di Cologne il compito di autorizzare ogni attività di modifica dello stato dei luoghi e qualsiasi attività edificatoria ed urbanistica sui canali di cui all'elenco 2 e all'interno delle relative fasce di rispetto. L'obiettivo delle fasce di rispetto è quello di disciplinare qualsiasi attività di trasformazione del suolo e preservarne la funzionalità idraulica e il valore paesistico-ambientale dei canali di competenza, garantendone al contempo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Per polizia idraulica si intendono tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze.

   La Polizia Idraulica è l'attività tecnico-amministrativa finalizzata:

   - alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del TU. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, deI TU. 1775/1933, del R.D. 1285/20 capo IX e del DL. 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/06 e successive modifiche;
   - alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi Legge n. 677/95 art. 10 ter);
   - alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
   - alla verifica con gli enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
   - alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
   - alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;

- alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- all'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33, così come integrato dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
- alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree d'espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone d'espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

La polizia idraulica si esplica mediante:

a. la vigilanza,
b. l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraversogli organi e gli uffici della Pubblica Amministrazione;
c. il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
d. il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

3. Rientrano fra le attività previste sul reticolo idrico minore di cui all'elenco 2 di competenza del Comune di COLOGNE, oltre ai compiti di polizia idraulica di cui al comma 2:
   a. la pianificazione urbanistica nelle aree di rispetto individuate nel presente Regolamento, ovvero l'autorizzazione o il diniego delle attività di trasformazione territoriale;
   b. la pianificazione idraulica, ovvero l'autorizzazione o il diniego di opere e di interventi di difesa, regimazione e stabilizzazione dell'alveo dei corsi d'acqua del reticolo minore;
   c. la realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore;
   d. l'introito dei canoni concessori (salvo diverso accordo con il consorzio privato gestore)

Art. 4. Normativa di riferimento

1. La polizia idraulica è attualmente regolamentata dalla D.G.R. 2591 del 31/10/2014 allegati A÷G che ha ripreso e aggiornato la L. 2248/1865 allegato F “legge sulle opere pubbliche” e dal R.D. 523 del 25.07.1904, a sua volta integrata dalle disposizione del D.Lgs. 152/99 (art. 41) confermate nel D.Lgs. 152/06 all’art. 115, dalle Norme di Attuazione del P.A.I., dalla L. 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. n. 1868/2002 e 13950/2003 e s.m.i.). Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d’acqua, in particolare, sono disciplinati dalle seguenti norme:
   a. per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale vige la disciplina prevista dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, previa autorizzazione);
   b. per il Reticolo Minore di cui all’elenco 2 dell’art. 2 (Reticolo Minore di competenza comunale) vige la disciplina prevista dal R.D. 523/1904 e s.m.i. e, ad integrazione e parziale deroga, si applicherà il presente Regolamento di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d’acqua.

Art. 5. Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico

1. Per **alveo** di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo.
2. Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia". Pertanto **fanno parte del demanio idrico**:
   a. **le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee** (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 D.P.R. 238/99);
   b. **gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze**[(1)].
3. Restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del T.U. n. 1775/1933), il complesso delle opere strumentali atte alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione a norma dell'art. 34 della L. 36/1994 e s.m.i..
4. Le **fasce di rispetto** si sviluppano su tutti i corpi idrici di cui all'elenco 2 dell'art. 2 (per i quali è stato riconosciuto un primario ruolo idraulico) e valgono, così come le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione e concessione[(2)], anche per i tratti in cui i corsi d'acqua sono tombinati. Le fasce di rispetto si sviluppano simmetricamente e di pari sviluppo su ciascun lato del canale, salvo diversa indicazione grafica riportata nell'apposita tavola delle fasce di rispetto, come avviene sul Rio Miola ramo Nord.
5. Nel **calcolo delle fasce di rispetto**, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa [(3)].
6. Per i **tratti tombinati**, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dall'asse centrale del manufatto; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.
7. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n 523/1904 e a parziale modifica della norma stessa, **le fasce di rispetto sul reticolo idrico minore di cui all'elenco 2 dell'art. 2 sono diversificate a seconda dell'importanza idraulica del canale in m 10 e in m 5 per i canali a cielo aperto e in m 2,5 per i tratti di canale tombinato** (in quest'ultimo caso l'area vincolata avrà una larghezza di 5 m, di cui 2,5 m per lato misurati dalla mezzeria del canale).

8. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

(1) La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18/12/98 n. 12701, ha stabilito che: "fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".

(2) La concessione viene definita come l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze. Sarà pertanto cura del richiedente l'autorizzazione/concessione verificare la demanialità e/o la proprietà del sedime del corso d'acqua interessato dall'intervento; in caso di sedime demaniale, l'attività verrà assoggettata a concessione idraulica, diversamente a semplice autorizzazione. Nel caso di autorizzazione idraulica, il Richiedente dovrà essere in possesso di titolo di proprietà o convenzione legale con il proprietario dell'area.

(3) Si precisa che negli allegati cartografici, la rappresentazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità sopra descritte. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione e concessione sarà necessario riportare la delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatto sviluppo degli elementi idrografici riportati nella cartografia allegata.

TITOLO II: ***ATTIVITÀ VIETATE SUI CORPI IDRICI APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO***

Oltre a quanto già previsto dal R.D. 523/1904 e s.m.i. e D.P.R. 06.06.2001 n. 380, fatte salve le disposizioni vigenti, sono vietate le seguenti attività ed opere.

Art. 6. Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione e delle fasce di rispetto

1. Al fine di moderare le piene dei corsi d'acqua, è vietata l'occupazione e la riduzione delle fasce di rispetto (previste dall'art. 5 del Regolamento) e delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.
2. Nelle fasce di rispetto è vietata la movimentazione di terreno; sono invece consentiti gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone o naturalizzate previsti da specifici piani o progetti, purchè valutati compatibili con la stabilità delle sponda e con il regime del corso d'acqua di riferimento; in tal caso, gli interventi dovranno rispondere a quanto previsto dal Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 ed essere corredati da adeguato piano di manutenzione.
3. Anche ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904 e s.m.i., oltre a manufatti stabili e non removibili di qualsiasi tipo, nelle fasce di rispetto è vietato lo scavo di terreno e lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui organici dello stallatico e di ogni tipo di fango. In particolare, sono vietati:
    a. Tutte quelle opere che comportano impedimento e/o limitano la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
    b. Qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quegli interventi consentiti previa autorizzazione indicati nel titolo III del presente Regolamento;
    c. Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
    d. Ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso e alle derivazioni;
    e. Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dal Titolo III per le attività soggette ad autorizzazione;

f. I movimenti di terra che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno;

g. Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;

h. L'apertura di cavi, fontanili e simili per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

i. La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. Lgs. n. 152/06, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;

j. L'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;

k. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;

l. La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

Art. 7. Divieto di tombinatura dei corsi d'acqua

1. Al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto equilibrio idrogeologico del territorio, sul reticolo idrico minore gestito dal Comune sono vietate la copertura (o tombinatura) salvo i casi in cui questa necessità non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco, in qualità di tutore di protezione civile e sanità locale)

Art. 8. Infrastrutture in alveo

1. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture in alveo che riducano la sezione di deflusso, indipendentemente dal tipo od uso alla quale esse siano destinate. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrate.

TITOLO III: ***ATTIVITÀ CONSENTITE SUI CORPI IDRICI APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE E NELLE FASCIE DI RISPETTO PREVIA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE***

In riferimento al R.D. 523/1904, D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sono consentiti, secondo quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato B alla D.G.R.L. 1 agosto 2003 n. 7/13950 e previa autorizzazione e concessione rilasciate dall'Autorità competente (comunale o regionale o Consorzio di Bonifica), gli interventi di seguito indicati.

Art. 9. Opere di difesa e regimazione idraulica e opere di derivazione

1. Sono consentite le difese radenti, le quali dovranno essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo e dovranno essere realizzate a quota non superiore al piano campagna. Le opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e tipologie costruttive tali da permettere l'accesso dal corso d'acqua. La realizzazione di muri di sponda verticali o, comunque, ad elevata pendenza, è consentita unicamente all'interno dei centri abitati e dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.
2. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità eco-biologica ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
3. E' consentita, previa autorizzazione e/o concessione, la formazione di nuove opere per la derivazione e la captazione di acqua per approvvigionamento idrico a qualsiasi scopo destinata.
4. Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento mentre è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche e reflue debitamente autorizzate dagli Enti a ciò preposti secondo specifica normativa e in misura rispondente al presente Regolamento.
5. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora

ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

6. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
7. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere progettati secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po di cui alla Direttiva 1 e 5.

Art. 10. Tombinature

1. Fermo restando quanto espresso nel precedente art. 7 del presente Regolamento, sul reticolo idrico minore è ammessa la copertura (o tombinatura) dell'alveo, parziale o totale, imposta esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).
2. Nel caso di tombinature esistenti e di quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nella fascia di rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alle manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.
3. Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Suddetti manufatti devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.
4. Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto" e, in particolare: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili". Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo

od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

5. Per i corsi d'acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

Art. 11. Impermeabilizzazioni

1. Considerata la particolare conformazione litologico stratigrafica del territorio comunale caratterizzata localmente da fondi agricoli a natura ghiaioso ciottolosa dominante, è possibile che sui canali appartenenti al Reticolo Minore, gli alvei (o tratti di essi) presentino elevati valori di permeabilità e quindi significative perdite idriche per dissipazione del substrato.

   In questi casi è consentita l'impermeabilizzazione dell'alveo a cielo aperto, che dovrà avvenire esclusivamente mediante getto in opera o canalette prefabbricate, in entrambi casi l'opera deve rimanere a cielo aperto.

   La necessità di questo intervento dovrà essere dimostrata e sottoscritta attraverso uno studio idrogeologico ed idraulico sull'alveo e terreni circostanti.

Art. 12. Attraversamenti dei corsi d'acqua

1. Sono consentiti gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature ed infrastrutture in genere) che, qualora di luce superiore a 6 m, dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva 4 (Deliberazione 2/99) dell'Autorità di Bacino del fiume Po.
2. Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6 m, rimanendo facoltà dell'Autorità competente richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, della sopraccitata direttiva 4 dell'Autorità di Bacino, il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.0 m. Solamente in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, sempre con luci

inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori a 100 anni.

3. Nella progettazione di nuove opere o nella demolizione di quelle esistenti andrà verificato che tali operazioni non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante anche per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:
   a. restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
   b. avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
   c. comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Art. 13. Manufatti sotto l'alveo e attraversamenti aerei

1. Sono consentiti i manufatti al di sotto dell'alveo, i quali dovranno essere realizzati a quote inferiori di quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista per l'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
2. Sono consentiti gli attraversamenti aerei di ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere a condizione che non interferiscano in alcun modo con l'alveo inciso del corso d'acqua.

Art. 14. Manufatti su palo

1. All'interno della fascia di rispetto di ciascun corpo idrico è ammessa la posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche o infrastrutture a rete in genere, a condizione che non interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua e non ne impediscano l'accesso, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda.

Art. 15. Scarichi

1. Sono consentiti gli scarichi che, qualora provenienti dallo scolo di superfici, dovranno rispettare i sotto riportati limiti, secondo quanto previsto al punto 6 dell'allegato B alla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950:
   a. 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
   b. 40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

2. I manufatti di recapito delle acque di scarico dovranno essere realizzati nella medesima direzione del flusso idrico e dovranno essere adottati accorgimenti tecnici (quali opere di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
3. L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua di cui al presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, della autorizzazione allo scarico rilasciata dalle competenti Autorità e prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Provincia di Brescia Ufficio scarichi)
4. L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata da specifico studio di compatibilità idrologica e idraulica. In particolare, nell'ambito del suddetto studio, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati della Delibera dell'Autorità di Bacino n. l8/2001 (Direttiva 2) "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica".
5. In conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla "riduzione delle portate meteoriche drenate".
6. Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o sia affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione, smaltimento in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa adeguata verifica idraulica e/o idrogeologica. In tali casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.
7. Qualsiasi intervento di urbanizzazione sottoposto a piano attuativo, nonché ogni progetto di infrastrutturazione che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici, dovrà essere corredato da studio idraulico e/o idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire il corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio. E' sempre preferibile lo scarico in strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche.
8. Ogni intervento che possa modificare il fitto reticolato secondario, costituito dai vasi di colo ed irrigui (anche se non classificati come reticolo idrico principale o minore) dovrà essere autorizzato dall'Ente territorialmente competente e prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso.

Art. 16. Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua

1. Sono consentite le attività di manutenzione ordinaria e pulizia dell'alveo senza modifiche della sezione di deflusso. Sono altresì consentite le manutenzioni straordinarie volte a garantire la corretta sezione di deflusso. Tali interventi dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva 4 e della direttiva 5 del P.A.I..
2. Laddove il corpo idrico non risulti gestito dal consorzio, la manutenzione ordinaria e straordinaria spetta ai proprietari frontisti, per quanto riguarda tutte le opere necessarie alla difesa dei loro beni, fatta eccezione per i corpi idrici intubati. Le opere di manutenzione dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17. Attività edilizia

1. All'interno delle fasce di rispetto e delle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile; l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio così come definiti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., art. 3 comma 1 lettera a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano sia la parziale demolizione, sia la totale demolizione con ricostruzione, purchè venga garantito il miglioramento delle condizioni idrauliche del corpo idrico e la possibilità di accesso per manutenzione.
2. All'interno delle fasce di rispetto del reticolo minore sono ammesse in deroga esclusivamente le recinzioni, a condizioni che esse vengano realizzate secondo tipologie costruttive che le rendano completamente amovibili in caso di necessità o su espresso ordine da parte dell'Amministrazione competente; in tal caso dovrà comunque essere garantita una fascia di inedificabilità assoluta e l'accesso per ispezioni e manutenzioni ordinarie almeno dalla sponda opposta a quella interessata dalle opere. Suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla loro rimozione da parte del soggetto interessato in ogni caso venga richiesto dall'Amministrazione competente sul corpo idrico di riferimento; in tal caso, il soggetto titolare dell'opera da demolire non potrà chiedere alcun indennizzo o risarcimento danni derivanti dalla rimozione della struttura. Permane l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al Consorzio irriguo competente sul corso d'acqua.

   In base all'ampiezza della fascia di rispetto (che salvo diversa indicazione grafica si intende estesa simmetricamente su ciascun lato del canale), possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

   Fascia di metri 10 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

   - metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere di ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo e inamovibili);

   - metri 5 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico senza indennizzi di sorta).

Fascia di metri 5 - Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti

- metri 5 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere di ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo e inamovibili);

- metri 1 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico senza indennizzi di sorta) "

Fascia di metri 2,5 - Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua coperto sono le seguenti:

- metri 2,5 dall'asse mediano della tubazione interrata per tutte le recinzioni di qualunque natura esse siano.

3. Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari o il Consorzio irriguo gestore all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari o del Consorzio, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento agli inadempienti.

Art. 18. Nuove aree di espansione urbanistica

1. In relazione ai corsi d'acqua, sia demaniali che privati, ubicati nelle suddette aree edificabili, è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:
   a. la sostituzione di terminali irrigui o di canali aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di sviluppo urbanistico con sostituzione di tale funzione drenante con la rete comunale di fognatura bianca;
   b. lo spostamento di corsi d'acqua in alveo diverso dall'originale con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato, con esclusione dei corsi d'acqua interessati da fenomeni sorgentizi (quali teste di fontanili, risorgive ecc.).
2. I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:
   a. da una relazione idraulica a firma di tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
   b. da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua;
   c. dall'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione e concessione;
   d. dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica concernente il reticolo idrico minore.

Art. 19. Infrastrutture viarie

1. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, strade in genere, compresa la realizzazione di accessi carrai e spazi di manovra veicolare.
   E' vietata la realizzazione di rampe o scivoli che conducano a piani seminterrati o interrati.
   Devono essere salvaguardate come per le recinzioni di tipo asportabile le fasce di rispetto minime indicate al comma 2 dell'art. 17.

Art. 20. Obblighi dei privati

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto di un corso d'acqua devono:
    a. tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
    b. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
    c. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con la fascia di rispetto o con il corso d'acqua stesso;
    d. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

2. Previo autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.

3. I frontisti sono obbligati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Art. 21. Canali al servizio di derivazioni irrigue

1. Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione o utilizzatori dell'acqua irrigua sono obbligati a provvedere alla ordinaria manutenzione del corso d'acqua e a rendere noti al Comune le modalità e i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse e alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo e il recapito del responsabile di dette operazione. In ogni caso, l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche dell'abitato.

   Qualora in seguito ad eventi meteorici di elevata intensità che si verificassero in concomitanza alla presenza nei canali di portate idriche significative (per esempio durante la stagione estiva o autunnale), vi fossero straripamenti o esondazioni internamente al centro abitato, è obbligo del Consorzio irriguo gestore prevedere in accordo con il Comune un diverso percorso idrico che tuteli il centro edificato da esondazioni.

2. Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura, l'impermeabilizzazione e la copertura solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili ed in accordo con il presente regolamento. L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica da parte del Consorzio gestore, ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini urbanistici da parte del Comune.

3. Tutti gli interventi sui corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità idraulica laddove questa risulti essere stata compromessa.

4. Qualsiasi soggetto intenda procedere ad interventi di modifica, soppressione, realizzazione, di canali irrigui e/o di colo, dovrà chiedere espressa autorizzazione al Comune, allegando il provvedimento di cui al successivo comma 5.

5. Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell'opera o dell'intervento in progetto di cui al comma precedente con il reticolo idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico di competenza ed il relativo corpo idrico che costituisce la destinazione finale delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico provvedimento di autorizzazione/concessione per il recapito delle nuove acque di colo.

6. Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse o

alzate in modo da consentire il naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata.

7. Ogni abuso comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla legge e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 22. Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

1. Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.
3. La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.
4. Sarà vincolante, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla modifica del tracciato , l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia.
5. Nel caso di modifica del tracciato, la fascia di rispetto relativa al percorso originario verrà automaticamente a decadere.
6. Ogni intervento che possa modificare il fitto reticolo secondario, costituito dai vasi di colo ed irrigui (anche se non classificati come reticolo idrico minore), dovrà rispettare le norme urbanistiche ed essere quindi autorizzato dal Comune.

Art. 23. Sdemanializzazione

1. Le istanze di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, vanno presentate all'agenzia del Demanio che deciderà in merito all'alienazione, previa acquisizione del parere dell'Ente di polizia idraulica competente.
2. Nel caso di sdemanializzazione di area derivante dalla variazione di tracciato di un corso d'acqua, il progetto di variante (da sottoporre ad approvazione demaniale) dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto. Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia.
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione, secondo quanto previsto dalla L. 37/94 e s.m.i..

TITOLO IV: *INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER L*A *GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULIC*A

Art. 24. Richiesta di autorizzazione idraulica (senza occupazione demaniale) e di concessione (con occupazione demaniale)

1. Ai Comuni e ai Consorzi di Bonifica sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore di competenza.
2. A tal fine il Richiedente dovrà accertare se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nella fascia di rispetto, è autorizzabile ai soli fini idraulici.
3. In riferimento ad istanze di autorizzazione idraulica (opere per le quali non è prevista l'occupazione di area demaniale) e/o di concessione (con occupazione demaniale), il progetto dovrà essere redatto con i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):
   a. istanza bollata a firma del richiedente recante i propri dati anagrafici e fiscali, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione e l'indicazione del foglio e mappale;
   b. dichiarazione a firma del richiedente e del tecnico redattore del progetto di non occupazione di area demaniale (autorizzazione idraulica) o di espressa occupazione di area demaniale (concessione) relativa all'intervento oggetto della richiesta di autorizzazione/concessione;
   c. dichiarazione a firma del richiedente di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati all'opera per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
   d. attestazione a firma del tecnico progettista e del richiedente che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque e che le opere verranno eseguite senza pregiudizi di terzi;
   e. convenzione legale stipulata con eventuali proprietari dell'area qualora l'opera in progetto interessi, anche solo parzialmente, terreni di proprietà di terzi;
   f. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento a firma di tecnico qualificato e abilitato ai sensi di legge comprensiva di:
      - ✓ relazione descrittiva con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche
      - ✓ relazione idrologica-idraulica, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità
      - ✓ piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto
      - ✓ relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M.
   g. tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
      - ✓ corografia scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale
      - ✓ estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto
      - ✓ estratto in originale o in copia dello strumento urbanistico vigente
      - ✓ documentazione fotografica dell'area d'intervento
      - ✓ eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere

- ✓ sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e di progetto) opportunamente quotate
- ✓ rilievo topografico e planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali (almeno scala 1:100) e ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.
- ✓ planimetria catastale e sovrapposizione delle opere di progetto con l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate (nel caso di richiesta di concessione)

h. Visura catastale delle aree interessate dall'intervento
i. Altri eventuali allegati:
   - ✓ pareri o autorizzazioni STER-Regione Lombardia e/o Consorzi di bonifica;
   - ✓ nulla osta ai fini paesistico-ambientali se zona soggetta a vincolo;
   - ✓ autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta a vincolo.

Art. 25. Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate

1. Nel caso di opere di proprietà del Comune o rientranti fra quelle di urbanizzazione convenzionata (ovvero da cedersi al Comune al termine della loro realizzazione), esse saranno comunque soggette ad autorizzazione o, nel caso di occupazione di area demaniale, di concessione; in questo caso, la concessione diverrà non onerosa all'atto di cessione delle opere al Comune.

Art. 26. Autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti alla individuazione delle fasce di rispetto del reticolo minore

1. Per le opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore prive di qualsiasi forma di autorizzazione/concessione e realizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere presentata nuova istanza di autorizzazione/ concessione.
2. L'istanza, corredata da documentazione tecnica atta a dimostrare sia l'adeguatezza dell'intervento con l'assetto idrologico–idraulico e idrogeologico territoriale, sia l'impossibilità di attuare altra soluzione tecnica, dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 24, specificando che si tratta di opera esistente.
3. L'istanza sarà analizzata dall'Amministrazione comunale al fine di valutarne l'ammissibilità, l'eventuale modifica dell'opera esistente nel rispetto della presente normativa tecnica o la demolizione ed il ripristino dei luoghi nei casi in cui l'opera fosse giudicata incompatibile con il regime del corso d'acqua di riferimento.
4. In assenza di autorizzazione e/o concessione che legittimi l'opera esistente (rilasciata anche in sanatoria), qualora l'intervento abbia occupato spazi demaniali, si attiveranno le procedure vigenti in materia di abuso edilizio su suolo pubblico.

Art. 27. Iter amministrativo

1. L’istanza dovrà essere consegnata al protocollo comunale.
2. Il responsabile dell’Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell’Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001 e s.m.i..
3. La richiesta sarà esposta all’albo pretorio comunale per 15 giorni.
4. I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all’intervento, quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.
5. Per l’esame della pratica, quando convergono più interessi pubblici, il Responsabile dell’Area Tecnica potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.. A conclusione dell’iter procedurale il Responsabile dell’Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o al diniego con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all’albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art. 28. Rilascio di autorizzazione e di concessione

1. In caso di istruttoria favorevole verrà redatto decreto di concessione (in caso di occupazione di area demaniale) o di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale).
2. La concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell’alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.
3. Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il temine di cui all’articolo precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.
4. Negli atti autorizzativi o concessori verranno stabiliti (con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente) le condizioni, gli obblighi e la durata dell’autorizzazione o della concessione.
5. Per ciascuna delle attività previste dal Titolo III del presente Regolamento riguardanti i corpi

idrici interessati da concessione di derivazione ai sensi del T.U. 1775/1933 e appartenenti reticolo idrico minore di competenza comunale, il Comune, preposto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni, dà informativa di avvio del procedimento al legittimo titolare della concessione, richiedendone specifico parere al fine di verificare la compatibilità dell'opera e garantire i diritti di derivazione.

Art. 29. Obblighi del concessionario

1. L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
2. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
3. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
4. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.
5. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.
6. Il privato non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o "sub concedere" a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge.
7. In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'anno corrispondente al provvedimento di decadenza per rinuncia ed al pagamento dei canoni per occupazione abusiva sino all'effettivo abbandono dell'area e riduzione in pristino, se necessaria.

Art. 30. Autorizzazione paesistica

1. Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/05 e dalle successive modificazioni.

Art. 31. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

1. Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative sanzioni.
2. Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di titoli abilitativi, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo; diversamente la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Art. 32. Criteri esecutivi e di progettazione

1. Qualora ricorrano i casi previsti, andranno applicate le seguenti direttive previste dall'Autorità di Bacino del fiume Po:

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 **DIRETTIVE DI PIANO**	
Direttiva 1	Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb"
Direttiva 2	Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica.
Direttiva 3	Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po
Direttiva 4 – **Deliberazione n. 2/99 dell'Autorità di Bacino**	Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B".
Direttiva 5	Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione.

2. Per gli interventi consentiti previa autorizzazione e concessione di polizia idraulica dovranno essere adottate, in via preferenziale, tecniche di ingegneria naturalistica; a tal fine, il Comune di COLOGNE propone l'applicazione delle tecniche illustrate nel Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740.

Art. 33. Canoni di polizia idraulica

1. Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950 e s.m.i.. Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della D.G.R. 7868/2002 e D.G.R. 13950/2003 e ss.mm.ii..
2. I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
3. I canoni sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.
4. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti. La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26).
5. Il Comune è tenuto a richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.

Art. 34. Norme finali

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.